



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA

Il giorno 13 1 DIC, 2020 nella sede dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Ciamponi , in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante pro tempore, nominato con delibera della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 372 del 06/07/2020, acquisiti i pareri allegati del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ha adottato il seguente provvedimento su proposta del Direttore Sanitario d'Azienda f.f., Dott. Antonio Caponetti

N. 1803

OGGETTO: approvazione convenzione tra la ASL di Pescara e la Asl n. 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila per la disciplina dell'attività di consulenza relativa all'esercizio delle funzioni di esperto qualificato e di esperto responsabile per la sicurezza delle apparecchiature a risonanza magnetica, ai sensi del D.M. 2 agosto 1991 e s.m.i. ovvero di Esperto di Radioprotezione, secondo la nuova accezione di cui al D.Lgs. 101/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

- Letta e condivisa l'allegata relazione del Direttore Sanitario d'Azienda f.f., Dott. Antonio Caponetti che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- Visto il D.Lgs n. 502 del 1992 e ss.mm.ii.;
- Visto l'Atto Aziendale;
- Acquisito il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione con la ASL n. 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila per la disciplina dell'attività di consulenza, in favore della ASL di Pescara, relativa all'esercizio delle funzioni di esperto qualificato e di esperto responsabile per la sicurezza delle apparecchiature a risonanza magnetica, ai sensi del D.M. 2 agosto 1991 e s.m.i. ovvero di Esperto di Radioprotezione, secondo la nuova accezione di cui al D.Lgs. 101/2020;
2. **DI AUTORIZZARE**, per l'effetto, la stipula della convenzione allegata per la disciplina di ogni aspetto sotteso all'espletamento dell'attività di consulenza di che trattasi;
3. **DI DARE ATTO CHE** la convenzione allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sarà sottoscritta dalle parti in modalità digitale ed avrà una durata di anni 1 (uno) con effetti dall'1.01.2021 al 31.12.2021;
4. **DI DEMANDARE** all'Ufficio Intramoenia e Marketing la gestione dei rapporti amministrativo-contabili, con particolare riguardo al riscontro degli accessi effettuati, d'intesa con la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Pescara;
5. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla ASL di Avezzano-Sulmona- L'Aquila, all'Ufficio Intramoenia e Marketing, alla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Pescara nonché alla U.O.C. Affari Generali e Legali per quanto di rispettiva competenza;
6. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento deve essere pubblicato nell'albo pretorio online della ASL ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
7. **DI CONFERIRE** alla presente deliberazione immediata esecutività.

Il Direttore Sanitario Aziendale f.f. Dott. Antonio Caponetti, formula la seguente proposta:

PREMESSO CHE, a seguito di richiesta di convenzionamento trasmessa alle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo, giusta nota prot. n. 0171619/20 del 16/12/2020, la ASL di Pescara ha avviato una procedura selettiva curriculare per l'individuazione di una figura professionale cui demandare le funzioni di esperto qualificato e di esperto responsabile per la sicurezza delle apparecchiature a risonanza magnetica nucleare, ai sensi del D.M. 2 agosto 1991 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020, dal titolo "*Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117*";

CONSIDERATO CHE con nota PEC del 22.12.2020 il Direttore Generale della ASL n. 1 di Avezzano – Sulmona – L'Aquila ha espresso parere favorevole in ordine all'avvio della procedura di convenzionamento con la ASL di Pescara allegando la proposta di candidatura del Dott. Vincenzo Giugno, munita di curriculum formativo e professionale nonché di relativa offerta economica;

PRECISATO CHE a tutt'oggi non sono pervenute altre offerte economiche da parte delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo e che, pertanto, si ritiene necessario procedere con estrema urgenza alla stipula della convezione con la ASL n. 1 di L'Aquila per assicurare la necessaria continuità nell'espletamento delle funzioni di esperto qualificato e di esperto responsabile per la sicurezza delle apparecchiature a risonanza magnetica nucleare, ai sensi del D.M. 2 agosto 1991 e s.m.i. e del D.Lgs. n. 101 del 31 luglio 2020;

VISTO l'art. 62 del C.C.N.L. della Dirigenza Sanitaria Professionale Tecnica ed Amministrativa, parte normativa quadriennio 1998/2001 e parte economica biennio 1998/1999 secondo il quale l'attività di consulenza dei dirigenti dei ruoli professionale, tecnico ed amministrativo che viene richiesta all'azienda da parte di soggetti terzi costituisce una particolare attività aziendale a pagamento che deve essere esercitata dal professionista al di fuori dell'impegno di servizio ed

attuata con le modalità e procedure previste dall'art. 58, comma 2, mediante apposita convenzione tra le istituzioni interessate.

PRESO ATTO di quanto disposto dal precitato art. 58, comma 2, del medesimo CCNL ed in particolare dalla lettera a) in cui si statuisce espressamente che, nei servizi sanitari di altra azienda o ente del comparto, l'attività di consulenza tra le istituzioni interessate richiede la stipula di apposita convenzione che disciplini i limiti orari minimi e massimi dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di servizio, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro, il compenso e le modalità di svolgimento.


RITENUTO NECESSARIO, per quanto innanzi esposto, procedere alla stipula di una convenzione con la ASL di L'Aquila per la disciplina dell'attività di consulenza, in favore della ASL di Pescara, relativa all'esercizio delle funzioni di esperto qualificato e di esperto responsabile per la sicurezza delle apparecchiature a risonanza magnetica ai sensi del D.M. 2 agosto 1991 e s.m.i. ovvero di Esperto di Radioprotezione secondo la nuova accezione di cui al D.Lgs. 101/2020;

PROPONE

1. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione con la ASL n. 1 di Avezzano-Sulmona-L'Aquila per la disciplina dell'attività di consulenza, in favore della ASL di Pescara, relativa all'esercizio delle funzioni di esperto qualificato e di esperto responsabile per la sicurezza delle apparecchiature a risonanza magnetica, ai sensi del D.M. 2 agosto 1991 e s.m.i. ovvero di Esperto di Radioprotezione, secondo la nuova accezione di cui al D.Lgs. 101/2020;
2. **DI AUTORIZZARE**, per l'effetto, la stipula della convenzione allegata per la disciplina di ogni aspetto sotteso all'espletamento dell'attività di consulenza di che trattasi;
3. **DI DARE ATTO CHE** la convenzione allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, sarà sottoscritta dalle parti in modalità digitale ed avrà una durata di anni 1 (uno) con effetti dall'1.01.2021 al 31.12.2021;
4. **DI DEMANDARE** all'Ufficio Intramoenia e Marketing la gestione dei rapporti amministrativo-contabili, con particolare riguardo al riscontro degli accessi effettuati, d'intesa con la Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Pescara;
5. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento alla ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila, all'Ufficio Intramoenia e Marketing, alla Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di Pescara nonché alla U.O.C. Affari Generali e Legali per quanto di rispettiva competenza;

6. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento deve essere pubblicato nell'albo pretorio online della ASL ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
7. **DI CONFERIRE** alla presente deliberazione immediata esecutività.

Il Direttore Sanitario Aziendale f.f.
Dot. Antonio Caponetti



CONVENZIONE TRA LA ASL DI PESCARA E LA ASL DI AVEZZANO-SULMONA-L'AQUILA PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI ESPERTO QUALIFICATO E DI ESPERTO RESPONSABILE PER LA SICUREZZA DELLE APPARECCHIATURE A RISONANZA MAGNETICA

TRA

LA ASL DI PESCARA

con sede legale e domicilio fiscale in Pescara alla Via R. Paolini n. 45 – 65124 Pescara, C.F. e P.IVA 01397530682, in persona del Direttore Generale p.t. Dott. Vincenzo Ciamponi nato a [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda medesima in Pescara alla Via Renato Paolini n. 45/47, di seguito denominata *“ASL di Pescara”*

E

LA ASL DI AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA

con sede legale e domicilio fiscale in L'Aquila alla via Saragat snc in persona del Direttore Generale pro tempore Dott. Roberto Testa, nato a [REDACTED] domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Azienda medesima C.F./P.IVA 01792410662, di seguito per brevità denominata *“ASL di L'Aquila”*;

PREMESSO CHE

La ASL di Pescara ha necessità di sottoscrivere una convenzione con l'Azienda Sanitaria Locale di Avezzano -Sulmona -L'Aquila (di seguito anche le *“Parti”*) per la disciplina delle attività relative all'esercizio delle funzioni di esperto qualificato e di esperto responsabile per la sicurezza delle apparecchiature a risonanza magnetica ovvero di Esperto di Radiorotezione secondo la nuova accezione di cui al D.Lgs. 101/2020

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto della Convenzione

La ASL di L'Aquila si impegna ed effettuare, ex art. 58, comma 2, lett. a) del CCNL dell'area dirigenziale sanitari, professionale, tecnica cd amministrativa dell'8 giugno 2000, attività di consulenza in favore della ASL di Pescara, tramite l'utilizzo di un Dirigente Fisico, individuato nella figura professionale del dott. Vincenzo Giugno, in ordine all'attività di collaborazione specifica concernente il supporto per l'esercizio delle funzioni di esperto qualificato e di esperto responsabile per la sicurezza delle apparecchiature a risonanza magnetica.

La consulenza verrà espletata, al di fuori dell'orario di lavoro, dal professionista individuato, in servizio presso l'Azienda Sanitaria Locale di Avezzano, Sulmona L'Aquila senza che la stessa interferisca con l'organizzazione prioritaria dell'area in parola della stessa Azienda Sanitaria.

Articolo 2 – Sede e Locali

L'attività di radioprotezione sarà espletata nei Presidi Ospedalieri di Pescara, Penne e Popoli, nelle sedi distrettuali della ASL di Pescara, presso la Casa Circondariale di Pescara e dovrà assicurare la propria attività nell'ambito dei servizi e relativi impianti, per le seguenti tipologie di attività :

- Radiologia tradizionale e interventistica (apparecchi radiologici, TAC, angiografi e mammografi);
- Radioterapia (LINAC e sorgenti ad alta attività per Brachiterapia);
- Medicina Nucleare (PET TAC, Radiofarmaci F-18, Cu-64, I-124 e tecnezati, terapia radiometabolica con I-131 e Cu-64).
- UTIC (Angiografi);
- Sicurezza RSM;
- Ulteriori impianti di prossima implementazione;

Per quanto riguarda la funzione di Esperto Responsabile della sicurezza RMN, si rimanda a quanto disposto dal Decreto del Ministero della Salute del 10 agosto 2018 ed dal D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla determinazione degli standard di sicurezza e impiego per le apparecchiature a risonanza magnetica, che definisce, altresì, gli adempimenti in capo all'Esperto Responsabile della Sicurezza in RMN.

Articolo 3 – Modalità di espletamento

Per quanto riguarda le modalità operative, si precisa che dovrà essere assicurato almeno n. 1 accesso settimanale, avente una durata non inferiore a n. 8 ore; in ogni caso, la somma complessiva che sarà erogata dalla ASL di Pescara è pari ad €. 24.960,00 annui come da offerta economica trasmessa a mezzo PEC dalla ASL di L'Aquila in data 22 dicembre 2020, giusta proposta di candidatura del Dott. Vincenzo Giugno, munita di curriculum formativo e professionale nonché della predetta offerta economica.

Articolo 4 – Compensi e Modalità di pagamento

La ASL di Pescara si impegna a corrispondere l'importo onnicomprensivo di cui sopra, al lordo

di qualsiasi ritenuta previdenziale, fiscale ed IRAP, come per legge in n. 4 (quattro) soluzioni mediante fatturazione trimestrale.

Entro i primi 15 giorni successivi al mese di riferimento la ASL di Pescara rimetterà alla ASL di L'Aquila apposito prospetto riepilogativo delle consulenze prestate con l'indicazione del giorno e dell'orario di accesso effettuato.

La ASL di L'Aquila si impegna ad emettere fattura attiva, con cadenza trimestrale, per le prestazioni indicate nel prospetto riepilogativo entro i successivi 15 giorni.

La ASL di Pescara si impegna e si obbliga, a ricezione della fattura, a pagare gli importi delle prestazioni effettuate mediante versamento sul conto corrente contraddistinto dall'IBAN: IT27X0538703601000000164212 - c/c ordinario attivo presso la Banca Popolare dell'Emilia Romagna quale Istituto Tesoriere.

Gli importi incassati dall'ASL di L'Aquila saranno liquidati secondo le modalità previste dal vigente Regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria.

Articolo 5 – Privacy

Ciascuna Parte, per quanto di propria competenza, effettua attività di trattamento dati in modo autonomo ed indipendente dall'altra, l'ASL di L'Aquila e la ASL di Pescara convengono di qualificare il rapporto *privacy* tra loro esistente in termini di titolarità autonoma e, per l'effetto, di svolgere ogni trattamento dati di propria competenza nel rispetto del Regolamento (Ue) 2016/679 recante il "*Regolamento generale sulla protezione dei dati*" ("**Regolamento**"), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come novellato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (il "**Codice della privacy**") e di ogni altra disposizione e/o normativa, nazionale e/o comunitaria, applicabile in materia di protezione dei dati personali, nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali ("**Garante**").

Le Parti, in esecuzione della presente Convenzione, effettueranno le operazioni di trattamento di rispettiva competenza nel ruolo di titolari autonomi del trattamento secondo la definizione dell'articolo 4 (7) del Regolamento.

I dati personali presenti negli archivi, tanto cartacei quanto informatizzati, verranno trattati per le finalità correlate all'adempimento di obblighi previsti dalla Convenzione oltre che dalla vigente normativa di settore in materia di protezione dei dati personali.

In ragione del rapporto di autonoma titolarità, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali, che dovessero essere imputate e/o riconosciute in capo alla prima per effetto della violazione o mancata adozione di una qualsiasi delle disposizioni previste dalle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali (es. Regolamento, Codice della privacy, disposizioni delle Autorità legittimate dalla legge) e/o delle istruzioni previste dalla convenzione che le Parti sottoscriveranno.

Analogamente, ciascuna Parte si impegnerà a manlevare e tenere indenne l'altra da qualsiasi responsabilità e/o danno patrimoniale e morale, incluse le spese legali a fronte della illiceità o non correttezza del trattamento imputabile a fatto, comportamento o omissione propri e/o comunque riferibili alla stessa, ai responsabili nominati o ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali o che collaborino con lo stesso (quali, a titolo esemplificativo, dipendenti, collaboratori, consulenti, ecc.).

La ASL di Pescara si impegna a nominare il Professionista inviato dalla ASL di L'Aquila quale Soggetto Autorizzato al Trattamento dei dati Personali (SAT). Attesa la trasversalità dell'attività di radioprotezione, il SAT sarà nominato tale dal Direttore sanitario Aziendale previa compilazione del Modello che si allega alla presente Convenzione di cui fa parte integrante e sostanziale.

La ASL di Pescara si impegna a mettere a disposizione del professionista in parola, locali, attrezzature d'ufficio e personale incaricato della organizzazione e della gestione del servizio. Il prestatore della consulenza si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato di cui venga a conoscenza per effetto dell'attività di convenzione.

Articolo 6 – Assicurazione

E' a carico della ASL di Pescara unicamente la copertura assicurativa per quanto concerne la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dal regolamento della ASL di Pescara in materia di libero-professione intramuraria.

Articolo 9 – Validità

La presente convenzione ha la durata di mesi 12 (dodici) con effetto dal 1 gennaio 2021 al 31 Dicembre 2021.

Ciascuna delle parti stipulanti può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di mesi 3 (tre), se ragioni organizzative e funzionali impediscano il mantenimento della presente convenzione.

Articolo 10 – Foro competente e domicilio legale

Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione ovvero esecuzione della presente Convenzione si individua e si stabilisce quale Foro competente quello di Pescara.

Articolo 11 – Registrazione

La presente Convenzione è sottoscritta dai legali rappresentanti *pro tempore* meglio generalizzati in epigrafe. Le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

L'imposta di bollo è a carico della Asl di Pescara e sarà assolta, in modalità virtuale, a cura della U.O.C. Servizio Economico-Finanziario della medesima ASL di Pescara presso la competente Agenzia delle Entrate.

Le parti concordano di procedere alla sottoscrizione del presente atto mediante firma digitale.

Il Direttore Generale

ASL di Pescara

Dott. Vincenzo Ciamponi

Il Direttore Generale

ASL di Avezzano-Sulmona-L'Aquila


Dott. Roberto Testa

La presente convenzione è stata redatta in conformità allo schema allegato ed approvato con deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara n. _____ del _____

Allegato B - Originale

Il Direttore della UOC Affari Generali e Legali Dott.ssa Francesca Rancitelli proponente, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Direttore della UOC Affari Generali e Legali
Dott.ssa Francesca Rancitelli



Il Direttore dell'U.O.C. proponente attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto n. _____ del bilancio _____ che presenta la sufficiente disponibilità come rilevato e indicato dall'U.O.C. Servizio Economico Finanziario

Il Direttore

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

X favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.
(Dott. Vero Michitelli)



X favorevole

non favorevole per le seguenti motivazioni

IL DIRETTORE SANITARIO f.f.
(Dott. Antonio Caponetti)



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Vincenzo Ciamponi

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo on line dell'ASL di Pescara in
data **04 GEN. 2021** ove rimarrà affisso per un periodo non inferiore a n. 15 giorni consecutivi

- X Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo a seguito della pubblicazione all'albo on line dell'ASL di Pescara
- Il presente provvedimento è soggetto al controllo da parte della Giunta Regionale

Il presente provvedimento viene trasmesso:

per l'esecuzione a:

- | | |
|---|--------------------------------|
| ◦ Direzione Sanitaria | ◦ UOC Affari Generali e Legali |
| ◦ INTRAMOENIA | ◦ |
| ◦ UOC DIREZIONE MEDICA DI PRESIDIO | ◦ |

per conoscenza a:

- | | |
|---|---|
| ◦ | ◦ |
| ◦ | ◦ |
| ◦ | ◦ |

alla Giunta Regionale in data _____ con nota prot. _____

alla Conferenza dei Sindaci in data _____ con nota prot. _____

al Collegio Sindacale in data _____ con nota prot. _____

U.O.C. Affari Generali e Legali
Il funzionario incaricato
A.S.L. PESCARA
Il Titolare della Posizione Organizzativa
"Privacy e Trasparenza"
Dott. *Giovanni Modesti*